



COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : comune.cassacco@certgov.fvg.it

E-mail : manutenzioni@comune.cassacco.ud.it --- E-mail : remo.zanini@comune.cassacco.ud.it

Determinazione nr. 56 Del 04/04/2018

OGGETTO : Impegno di spesa per riparazione impianto termico a servizio dell'edificio denominato "Sede Municipale" – Ditta : CHIURLO TEC Srl da Campoformido (Ud).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnica - Tecnico Manutentiva)

PREMESSO :

- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio N° 129 del 09.12.2015 veniva incaricata per il triennio 2016 – 2018 (dal 01.01.2016 al 31.12.2018) la ditta CHIURLO TEC Srl – Via Adriatica N° 206 – 33030 Campoformido (Ud), del servizio di conduzione degli impianti termici presenti in alcuni edifici di proprietà comunale alle condizioni, termini e clausole di cui al Capitolato Speciale d'Appalto composto da N° 24 articoli, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio N° 124 del 26.11.2015 e sottoscritto per accettazione dalla medesima ditta in fase di formulazione dell'offerta trasmessa tramite "Mepa- Rdo - Rif. N° 1039429";

- **Che** all'art. 4 lett. D) del sopra citato Capitolato Speciale d'appalto vengono previsti altresì gli interventi per la "manutenzione a guasto";

- **Che** a seguito delle periodiche verifiche di controllo, effettuate dalla richiamata ditta CHIURLO TEC Srl da Campoformido (Ud), con la nota, trasmessa Via E-Mail, N°: PROTPP45558/dv/DV del 27.12.2017, assunta al protocollo generale di arrivo al N° 2192 in data 04.03.2018, comunicava la necessità di dover procedere in alcuni lavori di manutenzione/riparazione del generatore di calore presente nella centrale termica presso l'edificio denominato "Sede Municipale" al fine di poter utilizzare detto impianto, indicando il seguente specifico intervento verso il sotto esposto costo :

- Chiusura valvole, scaricamento parziale e smontaggio della pompa di circolazione esistente e suo asporto a rifiuto in discarica autorizzata;
- Sostituzione con nuova pompa di circolazione dotata di analoghe caratteristiche di portata e prevalenza ma con motore ad alta efficienza energetica comandato da inverte (marca Grundfos serie Magna 1);
- Riapertura valvole, ricaricamento idraulico, verifiche di tenuta;
- Allacciamento elettrico con modifiche per adattamento del nuovo circolatore a inverter, messa in funzione, impostazione dei parametri di corretto funzionamento :

a corpo Imponibile € 640,00.-

- **Che** la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :

- a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N° 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N° 296). La violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
- c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- **Che** in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- **Che** in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38."

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- **Che** l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- **Che** all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- **Che** all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;

- **Che** l'ammontare imponibile dell'affidamento dei lavori di cui trattasi risulta inferiore ad €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

PRESO ATTO nel contempo, della necessità di procedere celermente nella manutenzione/riparazione della centrale termica in parola, in quanto trattasi di lavori inderogabili ed indispensabili al fine del coretto e consono utilizzo dell'impianto stesso;

RITENUTO di procedere urgentemente nell'affidamento dei lavori di cui trattasi alla richiamata ditta CHIURLO TEC Srl da Campoformido (Ud), considerato che deve essere assicurata la continuità nel regolare funzionamento della centrale termica di cui trattasi;

CONSIDERATO altresì che :

- a) I lavori da affidare giustificano l'utilizzo di operatore specializzato nel settore e di comprovata esperienza che svolga analoga attività;
- b) l'operatore economico individuato ha svolto forme di collaborazione con l'Ente assumendo un comportamento puntuale, competente e diligente;
- c) La ditta individuata, contattata per le vie brevi, si é resa disponibile ad eseguire urgentemente nell'arco di qualche giorno i lavori in questione, assicurando in tal modo la possibilità dell'immediato consono utilizzo dell'impianto termico medesimo;

VERIFICATO che la richiamata ditta CHIURLO TEC Srl risulta regolare con il "DURC", (giusta certificazione recante il protocollo N°. INAIL_10570494 del 16.02.2018 e scadente il 16.06.2018);

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N°. 1 del 11.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003, con la quale nelle more dell'approvazione del Bilancio 2018-2020, si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2017 – 2019, approvato ed aggiornato nel corso dell'esercizio 2017 con le relative variazioni, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato l'Ente, ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N°. 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 – 2020;

RICORDATO che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

ATTESO che é stata data debita informativa delle disposizioni di cui al Codice di comportamento dell'Ente, approvato con deliberazione della giunta comunale N°. 90 del 30.12.2013;

PRESO ATTO altresì, che all'intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di "CIG" : Z292309A6B, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N°. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

- 1) di incaricare la ditta CHIURLO TEC Srl – Via Adriatica N°. 206 – 33030 Campoformido (Ud), dei lavori di manutenzione/riparazione della centrale termica a servizio dell'edificio denominato "Sede

Municipale” evidenziata in premessa, così come previsto nel preventivo di spesa trasmesso dalla stessa ditta, pervenuto in data 04.04.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 2192, (Rif. Preventivo N° PROTPP45558/dv/DV del 27.12.2017), alle condizioni, modalità, clausole e termini nel medesimo previste, nonché presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Posizione Organizzativa – Il Sindaco
- Baiutti Ornella -

2) di impegnare la complessiva somma di €. 780,80.- (I.V.A. al 22% inclusa) a favore della sopra richiamata ditta CHIURLO TEC Srl da Campofornido (Ud), risultante dal seguente conteggio :

◆ Imponibile per fornitura materiali e manodopera :	€.	640,00.-
◆ I.V.A. al 22% su imponibile :	€.	140,80.-

T O T A L E	€.	780,80.-

3) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di €. 780,80.- al Capitolo N° 1078 (M. 1 – P. 5) del Bilancio di Previsione 2018/2020, con imputazione all'esercizio 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ZANINI p.i. Remo -



VISTO per la regolarità contabile ai sensi
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :

PIVIDORI Rag. Loretta